

# Profili giuridici del Software

- a) qualificazione
- b) contratti di sviluppo e licenza
- c) tutela

Corso di diritto dell'informatica 2020



# Software

- ▶ Insieme di istruzioni poste in sequenza ed espresse in un linguaggio comprensibile all'uomo (linguaggio di programmazione)
- ▶ l'insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazione dati
- ▶ Un insieme o parte dei programmi, delle procedure e delle regole necessarie per il funzionamento di un sistema di elaborazione dati, in esso compresa anche la relativa documentazione
  
- ▶ Beni giuridici immateriali (art.810 c.c.)
  
- ▶ Software operativo/software applicativo

# Tutela autoriale del software

## FONTI

DIR. 1991/250/CE  
(tutela dei programmi per elaboratore)

D.lgs. 518/1992 ↓  
(novella della legge 633/1941)

DIR. 2009/24/CE  
(tutela dei programmi per elaboratore)

### ▶ ART 1 - Legge 633/1941

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

### ▶ ART 2 - Legge 633/1941

In particolare sono comprese nella protezione:

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

## Cass. civ. Sez. I Sent., 13/06/2014, n. 13524

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il "software", che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di tutela il programma "Giava", predisposto per le agenzie di viaggio e composto da una sezione contabile e da una sezione per la vendita dei biglietti, valutandolo originale sia sotto il profilo della funzionalità, sia sotto quello strutturale e algoritmico del "software")

# Titolarità del diritto

## ▶ Art. 6.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

## ▶ Art. 7.

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

## ▶ Art. 10.

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

# Creazione/sviluppo del software nell'ambito di attività di lavoro

Cass. civ. Sez. lav. Ord., 09/04/2018, n. 8694

Il lavoratore/inventore che, anche fuori dall'orario di lavoro, abbia creato un software e voglia rivendicare nei confronti del datore i diritti di utilizzazione economica deve agire in base alla normativa in materia di tutela del diritto d'autore e non con l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 Cod. Civ.

Cass. civ. Sez. lavoro, 17/09/2012, n. 15534

In ordine alla realizzazione di un software, ovvero un programma per elaboratore, la tutela apprestata al lavoratore riposa sull'art. 12-bis della legge n. 633 del 1941 e presuppone la creazione dell'opera da parte del lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartitegli dal datore di lavoro. Qualora non ricorra nessuna delle due ipotesi, come verificatosi nel caso concreto, deve escludersi, in difetto di una norma speciale, la sussistenza di una disciplina inderogabile a tutela del lavoratore, che risulterebbe violata da un accordo con il quale il creatore di un programma per elaboratore ne consente l'utilizzo al proprio datore di lavoro.

# DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

## Art. 64-bis.

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

- a) *la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.* Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
- b) *la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti,* senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
- c) *qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.* La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

# Cass. civ. Sez. I Sent., 21/07/2011, n. 16041

La concessione di licenza di uso del "software" effettuata dal titolare - che ne ha un diritto personale ed esclusivo, protetto dal diritto d'autore ai sensi dell'art. 64 bis, lett. c), della legge n. 633 del 1941 - a favore di una impresa il cui ramo di azienda sia successivamente ceduto a terzi, rientra tra i contratti nei quali può subentrare l'acquirente dell'azienda, ma solo in mancanza di una specifica pattuizione contraria tra il titolare del diritto ed il suo contraente licenziatario; invero, la particolare personalità del diritto in questione, legato all'inventiva, implica di regola il dominio pieno del suo titolare anche sulla determinazione dell'uso da parte dei terzi e, sussistendo piena identificazione tra il contratto di licenza di uso ed il suo oggetto, esclude detto passaggio ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., cioè in modo automatico e quale contratto d'impresa, anche tale norma facendo salva una diversa pattuizione con cui le parti originarie abbiano voluto stabilire la incedibilità ulteriore di un diritto già ceduto.

# Definizione di Banca Dati

- ▶ Direttiva 96/6/CE

«una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo»

Sono creazione dell'ingegno «per la scelta o la disposizione del materiale» e sono tutelate dal diritto d'autore

# Normativa italiana

- ▶ D.Lgs. 169/99

*«raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo»*

- ▶ D.lgs. 196/2003

*«p) ‘banca di dati’, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti»*

# Cass. pen. Sez. III, 29/05/2018, n. 6734

Il d.lgs. n. 169 del 1999 ha introdotto nella legge n. 633 del 1941, unitamente all'ampliamento della sfera tradizionale di tutela estesa alle banche dati (in cui non rientra tuttavia il sito recante la pubblicità delle vendite giudiziarie eseguita su internet), nonché ai programmi per elaboratore elettronico, per questi ultimi prevedendo lo specifico reato di cui all'art. 171 bis della citata legge n. 633, una forma di tutela variamente denominata dalla dottrina come "atipica" o "sui generis", ma che comunque è concordemente individuata come un binario parallelo di protezione, che si affianca a quello tradizionale in materia di banca dati. **L'art. 102 bis della legge n. 633 individua la figura del costituente della banca di dati**, inteso come colui che "effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o presentazione, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo o lavoro", cui attribuisce il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi. Con tale norma si mira a salvaguardare il titolare della banca dati in riferimento agli investimenti economicamente valutabili ed ai costi sostenuti, in modo tale da dissuadere ogni possibile contraffazione dell'archivio eseguita attraverso l'estrazione ed il reimpiego del contenuto della banca dati, indipendentemente dalla tutelabilità della stessa a norma del diritto di autore.

Altresì, l'individuazione della persona offesa come costituente di una banca dati, e perciò fruitore della tutela riconosciutagli dall'art. 102 bis alle condizioni ivi previste, non equivale in nessun modo a conferire al costituente la tutela tipica della legge sul diritto di autore, comprensiva sia degli strumenti accordati in campo civilistico in relazione al diritto morale ed a quello di utilizzazione economica, sia delle fattispecie criminose previste in campo penale dagli artt. 171 e ss., in mancanza della creatività, **configurante requisito indispensabile per tutte le opere dell'ingegno rientranti nell'ambito di applicabilità ordinaria della stessa legge**

# Tribunale Bologna

## Sez. spec. in materia di imprese, 04/07/2017

La tutela delle banche dati non creative prevista dalla legge sul diritto d'autore non si applica alle raccolte (nella specie: liste clienti) che non siano state messe a disposizione del pubblico e che siano anzi oggetto di misure idonee a mantenerle riservate.

# Cosa cerchiamo in una banca dati giuridica?

- ▶ Normativa
  - ▶ In forma estesa (full text)
  - ▶ In forma di indicazione (bibliografica) o citazione
- ▶ Giurisprudenza
- ▶ Dottrina
  - ▶ Attuale
  - ▶ Retrospettiva